

Codice A1604C

D.D. 11 agosto 2023, n. 596

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi potabili denominati P2 - codice univoco TO-P-05060, P3 - codice univoco TO-P-05061 e P4 - codice univoco TO-P-05062, ubicati nel Comune di Caluso (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).**



**ATTO DD 596/A1604C/2023**

**DEL 11/08/2023**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

#### **A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

#### **A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi potabili denominati P2 - codice univoco TO-P-05060, P3 - codice univoco TO-P-05061 e P4 - codice univoco TO-P-05062, ubicati nel Comune di Caluso (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d'Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 15/5/2023, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 84 del 15/5/2023 con la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. dei tre pozzi potabili denominati P2 - codice univoco TO-P-05060, P3 - codice univoco TO-P-05061 e P4 - codice univoco TO-P-05062, situati nel Comune di Caluso (TO) e dei quali si riporta, nel seguito, l'ubicazione catastale e la quota altimetrica:

- P2 (TO-P-05060) - mappale n. 489 del foglio di mappa n. 23 - quota 273 metri s.l.m.;
- P3 (TO-P-05061) - mappale n. 84 del foglio di mappa n. 5 - quota 277 metri s.l.m.;
- P4 (TO-P-05062) - mappale n. 62 del foglio di mappa n. 4 - quota 285 metri s.l.m..

I tre pozzi costituiscono importanti punti di approvvigionamento potabile per il Comune di Caluso; attualmente le aree di salvaguardia risultano perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Il pozzo P2 è ubicato all'estremità meridionale del concentrico di Caluso, in Via Trieste poco a Nord dell'incrocio con Via Martiri d'Italia, in adiacenza alla sponda destra del Canale Demaniale di Caluso.

Da un punto di vista geomorfologico, l'area in cui si colloca il pozzo è ascritta alla fascia di pianura prossima alle pendici esterne (meridionali) dell'Anfiteatro Morenico d'Ivrea, compresa tra il torrente Orco a Ovest e il fiume Dora Baltea a Est. Il pozzo è circondato da una superficie topografica sub-pianeggiante e debolmente degradante verso Sud, senza soluzioni di continuità

morfologiche in un intorno significativo.

Dal punto di vista geologico, il Foglio 56 "Torino" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 ascrive l'area ai depositi fluvio-glaciali rissiani, costituiti da ghiaie sabbiosa con paleosuolo rosso-arancio, generalmente terrazzate, corrispondenti al livello fondamentale dell'alta pianura e raccordati, a Nord, con le cerchie moreniche rissiane dell'Anfiteatro Morenico d'Ivrea. Tali depositi sono sovrapposti ai sedimenti continentali lacustri e fluvio-lacustri di età Pliocene-Pleistocene (complesso Villafranchiano), caratterizzati da un'alternanza di livelli argillosi e sabbioso-ghiaiosi, con subordinati strati ghiaiosi; seguono, a letto, i depositi marini (serie pliocenica), costituiti da intercalazioni di livelli a granulometria fine, argillosa e/o limosa e livelli più grossolani sabbioso-ghiaiosi.

I pozzi *P3* e *P4* sono invece situati a Nord di Caluso, nella fascia collinare compresa tra l'abitato e la ferrovia Canavesana.

Da un punto di vista geomorfologico, l'area in cui si collocano i due pozzi insiste sul versante interno (settentrionale) del segmento di cerchia morenica (Anfiteatro Morenico d'Ivrea) compreso tra il fiume Dora Baltea e l'abitato di Candia Canavese, degradante verso l'omonimo lago. Il versante morenico ha inclinazione minore rispetto a quello meridionale, dove sorge Caluso, dando luogo al tipico profilo asimmetrico comune alle cerchie moreniche. I due pozzi sono circondati da una superficie topografica sub-pianeggiante e debolmente degradante verso Nord, senza soluzioni di continuità morfologiche in un intorno significativo.

Dal punto di vista geologico, il Foglio 56 "Torino" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 ascrive l'area alle potenti cerchie moreniche, più o meno cementate, con lembi testimoni di paleosuolo arancio-rossastro: si tratta di ghiaie e sabbie prevalenti, con subordinati depositi argillosi, ascrivibili alla fase di ritiro della massa glaciale. I terreni morenici sono sovrapposti ai depositi continentali lacustri e fluvio-lacustri di età Pliocene-Pleistocene (complesso Villafranchiano), caratterizzati da un'alternanza di livelli argillosi e sabbioso-ghiaiosi, con subordinati strati ghiaiosi; seguono, a letto, i depositi marini (serie pliocenica), costituiti da intercalazioni di livelli a granulometria fine, argillosa e/o limosa e livelli più grossolani sabbioso-ghiaiosi.

Le caratteristiche delle tre captazioni, desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, sono le seguenti:

- pozzo *P2* - profondo 93 metri dal piano-campagna, filtra tra -59 e -64 metri e tra -87 e -93 metri e ha una portata massima in concessione pari a 16,7 l/s;
- pozzo *P3* - profondo 142,5 metri dal piano-campagna, filtra tra -62 e -64 metri, tra -92,5 e -110,5 metri e tra -122,5 e -140,5 e ha una portata massima in concessione pari a 23,29 l/s;
- pozzo *P4* - profondo 160,5 metri dal piano-campagna, filtra tra -113 e -119 metri, tra -123 e -136 metri e tra -142 e -150 metri e ha una portata massima in concessione pari a 26,7 l/s.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che:

- in corrispondenza del pozzo *P2* - ubicato a una quota di 273 metri s.l.m. - la base dell'acquifero superficiale si colloca a una quota di circa 224 metri s.l.m., ovvero a -49 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, lo stesso risulta conforme ai disposti della normativa vigente, in quanto filtra esclusivamente le falde profonde;
- i pozzi *P3* e *P4* sono situati, invece, in un'areale esterno alla cartografia, precisamente nelle aree funzionali "MC1: archi morenici", ove la profondità massima orientativa per i pozzi per ritenerli in falda superficiale è stabilita in 60-65 metri dal piano-campagna: i due pozzi risultano pertanto conformi ai disposti della normativa vigente, in quanto filtrano esclusivamente le falde profonde.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi captati dai tre pozzi *P2*, *P3* e *P4* nonché per valutare la produttività e l'efficienza idraulica degli stessi, in data 23/2/2021 e 25/2/2021 sono state realizzate, compatibilmente con le esigenze di gestione dell'acquedotto, una prova di portata in risalita (recovery test) e una prova a gradini su ciascun pozzo. Data l'esigenza di mantenere in funzione i pozzi, l'esecuzione delle prove di risalita è stata effettuata prima delle prove di portata a gradini. Nel pozzo *P2* il livello statico della falda è stato misurato a -60,78 metri di profondità dal piano-campagna, mentre il massimo livello dinamico è stato misurato a -63,1 metri dal piano-campagna; nel pozzo *P3* il livello statico a -65,57 metri, il massimo livello dinamico a -66,66 metri; nel pozzo *P4* il livello statico a -71,67 metri, il massimo livello dinamico a -85,21 metri.

Le proposte di definizione - individuate con il metodo cronologico e calcolate utilizzando il software WHAEM - sono state determinate considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio dei tre pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 16,7 l/s dal *P2*, 23,29 l/s dal *P3* e 26,7 l/s dal *P4* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca molto basso degli acquiferi captati; le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

pozzo *P2* (TO-P-05060):

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie complessiva di 9.526,7 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie complessiva di 23.840,6 metri quadrati.

pozzo *P3* (TO-P-05061):

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica e bi-lobata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie complessiva di 8.706 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica e bi-lobata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie complessiva di 25.574,2 metri quadrati.

pozzo *P4* (TO-P-05062):

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie complessiva di 4.363 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie complessiva di 9.729,1 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- “*P2* (via Trieste) - CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali”;

- “*P3 (loc. Castellazzo) - CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*”;
- “*P4 (loc. Castellazzo) - CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

L’area di salvaguardia del pozzo *P2* ricopre un territorio occupato da zone urbanizzate; le zone di rispetto interessano le strade Via Trieste e Via Martiri d’Italia, alcuni tracciati della rete fognaria e parte di un’estesa area industriale dismessa. Sono altresì compresi all’interno delle zone di rispetto dei lembi marginali esterni di aree agricole (a lato e a valle dell’opera di captazione), costituite da seminativi semplici, per i quali, tuttavia, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all’Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all’articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d’uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. Inoltre, nelle aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione.

Le aree di salvaguardia dei pozzi *P3* e *P4* ricoprono territori boscati a prevalenza di latifoglie, più specificatamente robinieti e territori agricoli, caratterizzati da seminativi semplici in aree indifferenziate e in aree irrigue, per le quali è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all’Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. All’interno delle zone di rispetto del pozzo *P3* ricadono due sentieri di accesso a delle proprietà private, che non costituiscono un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive e che, pertanto, non si ritiene costituiscano un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di sicurezza. All’interno delle zone di rispetto del pozzo *P4* non sussistono, invece, centri di pericolo.

In conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche le proposte di Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tali proposte - che contengono le conclusioni dello studio pedologico sugli areali interessati - indicano che i terreni agrari nelle zone di rispetto ristrette e allargate dei pozzi *P3* e *P4* sono ascrivibili alla Classe 3 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero molto bassa e da una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa e basso potenziale di adsorbimento e, conseguentemente, presentano una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina una moderata limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Nelle aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3, con nota in data 24/2/2022, ha trasmesso al Comune di Caluso (TO), all’ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all’ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia dei tre pozzi potabili *P2* - codice univoco TO-P-05060, *P3* - codice univoco TO-P-05061 e *P4* - codice univoco TO-P-05062, ubicati nel medesimo Comune di Caluso e gestiti dal gestore d’Ambito -

S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Caluso (TO), interessato dalle aree di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 1/4/2022 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che i tre pozzi in esame approvvigionano il pubblico acquedotto del Comune di Caluso, costituito da un'unica zona di utenza, che l'acqua degli stessi non è sottoposta ad alcun trattamento di tipo chimico ma esclusivamente ad un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro e che dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni d'acqua prelevata, in particolare, del periodo 2007-2021 per i pozzi *P3* e *P4* e del periodo 2018-2021 per il pozzo *P2*, quest'ultimo utilizzato solo in caso di necessità. In merito, la stessa ASL, ha rilevato che l'acqua dei pozzi *P3* e *P4* è risultata sempre conforme ai parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici di cui al d.lgs 31/2001, mentre per il pozzo *P2* ha segnalato la ricorrente presenza di *desetilatrastina* e *tricloroetilene*, sebbene sempre in concentrazione inferiore ai valori previsti dal suddetto decreto. Per quanto riguarda i centri di pericolo, nella medesima nota, la stessa ASL, ha sottolineato che:

- l'area di salvaguardia del pozzo *P2* interferisce con un'area industriale in parte dismessa e comunque con aree intensamente urbanizzate, comprese condotte fognarie, viabilità e il corso d'acqua artificiale rappresentato dal canale demaniale di Caluso;
- relativamente alle aree di salvaguardia dei pozzi *P3* e *P4*, invece, non si ravvisano particolari criticità, a parte alcuni tratti di viabilità e la presenza di aree agricole, per le quali, tuttavia, è stato predisposto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

In conclusione, l'ASL dispone che debbano essere definiti e realizzati gli interventi di messa in sicurezza dei centri di pericolo individuati e interferenti con l'area di salvaguardia del pozzo *P2* e che sia verificata la possibilità di delimitare fisicamente la zona di tutela assoluta con idonea recinzione o altro sistema di chiusura e l'assenza all'interno della stessa di qualsiasi manufatto diverso dal pozzo e da altri eventuali impianti di acquedotto connessi.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 6/4/2022 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione di aree di salvaguardia presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno delle aree di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- in relazione alla possibile presenza di edifici non allacciati alla rete fognaria nell'area di salvaguardia del pozzo *P2*, sarà necessario effettuare una verifica sulle fosse Imhoff, sui pozzi neri o disperdenti al fine di evidenziare lo stato dei manufatti e i potenziali rischi connessi a possibili perdite e sull'eventualità di un collettamento alla rete fognaria che, nel caso, dovrà essere realizzata secondo criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee;
- per quanto riguarda gli edifici dovrà anche essere considerata la presenza di potenziali centri di rischio associati allo stoccaggio interrato di sostanze pericolose, quali serbatoi di accumulo di combustibili (idrocarburi per riscaldamento) verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- in relazione alla presenza di un'area industriale dismessa all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo *P2*, nel caso in cui ne fosse previsto un ulteriore utilizzo, si dovrà fare riferimento alle indicazioni e alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente, verificando anche la compatibilità delle eventuali nuove attività con l'area individuata;

- si dovrà verificare che la rete fognaria esistente sia realizzata secondo criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee;
- qualora i terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia fossero destinati ad uso agricolo, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia; per quanto riguarda l'uso di liquami connessi ad allevamenti zootecnici dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni del Piano di utilizzazione, che dovrà tenere conto della natura del suolo e della vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea;
- nel caso in cui le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette, mentre il comma 1, punto m) prevede il divieto del pascolo e della stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti; nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- per quanto riguarda le infrastrutture viarie, è necessario prevedere la manutenzione costante dei sistemi di deflusso delle acque che impediscono l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane o dovute a sversamenti accidentali; la stessa manutenzione deve essere prevista anche per i parcheggi pubblici e privati e per le aree destinate al deposito di materiali inerti e mezzi;
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- all'interno delle aree di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- le aree di salvaguardia dovranno essere recepite negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle stesse aree.

Valutato che, con riferimento al pozzo *P2*, nell'area di riferimento il Canale di Caluso risulta dotato di impermeabilizzazione e che la definizione degli interventi di messa in sicurezza dei centri di pericolo individuati e interferenti con l'area di salvaguardia possa essere valutata dalle autorità locali, in ottemperanza ai disposti del regolamento regionale 15/R/2006.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21, in data 25/5/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che i tre pozzi potabili *P2* - codice univoco TO-P-05060, *P3* - codice univoco TO-P-05061 e *P4* - codice univoco TO-P-05062, ubicati nel Comune di Caluso (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., risultano inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale

15/R/2006 recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda all'adeguamento, alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi;
- la presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività produttive e di servizio, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue, lembi marginali di aree coltivate e del Canale di Caluso all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo P2 è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo P2 al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata; per quanto riguarda gli eventuali serbatoi/stoccaggi contenenti sostanze pericolose a servizio degli edifici, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che attraversano le aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia dei pozzi P3 e P4 sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui ai Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegati alle proposte di definizione, che dovranno essere sottoscritti dai conduttori

delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree medesime e trasmessi, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente le proposte di Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia dei pozzi *P3* e *P4*, che dovranno essere sottoscritti dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovranno altresì essere inviati, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia dei pozzi *P3* e *P4* potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni delle proposte di Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamati;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, in data 24/2/2022, con la quale è stata trasmessa al Comune di Caluso (TO), all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia dei tre pozzi potabili *P2* - codice univoco TO-P-05060, *P3* - codice univoco TO-P-05061 e *P4* - codice univoco TO-P-05062, ubicati nel medesimo Comune di Caluso e gestiti dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 1/4/2022 - prot. n. 0038150;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 6/4/2022 - prot. n. 00031230;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 n. 84, in data 15/5/2023, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, in data 15/5/2023 - prot. n. 0001502/2023, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive

modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

#### *determina*

- A. Le aree di salvaguardia dei tre pozzi potabili denominati *P2* - codice univoco TO-P-05060, *P3* - codice univoco TO-P-05061 e *P4* - codice univoco TO-P-05062, ubicati nel Comune di Caluso (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:
- "*P2 (via Trieste) - CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*";
  - "*P3 (loc. Castellazzo) - CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*";
  - "*P4 (loc. Castellazzo) - CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*";

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

B. Le definizioni delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento sono strettamente dimensionate ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone - pari a 16,7 l/s per il P2, a 23,29 l/s per il P3 e a 26,7 l/s per il P4 - portate massime di esercizio prelevate in maniera continua dai tre pozzi.

C. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" relativi alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.

Per quanto concerne la conduzione di attività agricole nelle aree di salvaguardia dei pozzi P3 e P4, tenuto conto che queste ricadono in Classe 3, nelle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione, il pascolamento del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari. L'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari è altresì vietato nelle zone di rispetto allargate. Inoltre, nelle zone di rispetto, ristrette e allargate, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristrette e allargate, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti, con le seguenti prescrizioni ulteriori:

- per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, esclusivamente nel sottofila con formulati classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti che agiscono in pre-emergenza delle infestanti.

Nelle aree di salvaguardia di tutti e tre i pozzi è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi. Inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

D. Il gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano adeguate e completamente dedicate alla gestione della risorsa, protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso

in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo P2 al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.
- E. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
  - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
  - all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
  - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest.
- F. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Caluso, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
  - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo P2 al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, in particolare:
  - accertare lo stato di conservazione/tenuta degli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose a servizio degli edifici, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, promuovendone, nel caso, la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
  - consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione degli edifici, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;

- non consentire nelle zone di rispetto sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- vietare il cambio di destinazione d'uso degli insediamenti di attività industriali esistenti che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo P2, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del rischio;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. P2\_Carta\_delle\_aree\_di\_salvaguardia\_-\_scala\_1\_2.000.pdf



2. P2\_Elenco\_particelle\_catastali.pdf



3. P3\_Carta\_delle\_aree\_di\_salvaguardia\_-\_scala\_1\_2.000.pdf



4. P3\_Elenco\_particelle\_catastali.pdf



5. P4\_Carta\_delle\_aree\_di\_salvaguardia\_-\_scala\_1\_2.000.pdf



6. P4\_Elenco\_particelle\_catastali.pdf



Allegato


---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



**Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia del pozzo potabile P2 - codice univoco TO-P-05060 - Comune di Caluso (TO)**


AREA DI SALVAGUARDIA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	
ZONA di TUTELA ASSOLUTA	CALUSO	23	pro parte	308, 489
ZONA di RISPETTO RISTRETTA	CALUSO	23	complete	438, 490
		23	pro parte	304,308, 489, 746, 754, 756, 878, 879
ZONA di RISPETTO ALLARGATA	CALUSO	23	pro parte	243, 304, 308, 403, 746, 748, 754, 756, 876, 877, 878, 879, 913
		45	pro parte	7, 8, 10, 11, 12, 13



CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA  
- scala 1:2.000 -

**Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia del pozzo potabile P3 - codice univoco TO-P-05061 - Comune di Caluso (TO)**

AREA DI SALVAGUARDIA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	
ZONA di TUTELA ASSOLUTA	CALUSO	5	pro parte	84, 85
ZONA di RISPETTO RISTRETTA	CALUSO	5	complete	83, 218, 220, 233
		5	pro parte	65, 70, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 177, 182, 219, 224, 227, 228, 234, 235
ZONA di RISPETTO ALLARGATA	CALUSO	5	complete	93, 94, 183, 189, 193, 225, 226, 230, 231, 232
		5	pro parte	63, 64, 65, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 95, 98, 98, 100, 101, 102, 150, 177, 182, 187, 188, 219, 221, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 234, 235



**CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA**  
 - scala 1:2.000 -

**Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia del pozzo potabile P4 - codice univoco TO-P-05062 - Comune di Caluso (TO)**

AREA DI SALVAGUARDIA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	
ZONA di TUTELA ASSOLUTA	CALUSO	4	pro parte	62, 63, 65, 66
ZONA di RISPETTO RISTRETTA	CALUSO	4	pro parte	57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 327, 344
ZONA di RISPETTO ALLARGATA	CALUSO	4	pro parte	54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 94, 306, 326, 327, 344, 360